

6. IL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato, in data 20 ottobre 2010, il Regolamento (UE) n. 995/2010, *'che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati'* ed i successivi provvedimenti attuativi Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, con il fine di contrastare il disboscamento illegale.

Detto Regolamento, entrato in vigore il 3 marzo 2013, proibisce la commercializzazione nel mercato europeo, di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale, ovverossia prelevato in violazione delle norme vigenti ed applicabili nel Paese di produzione (taglio) del legno.

Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l'acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare, l'origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull'economia, l'ambiente e la società. In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi ed altri benefici. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale, a livello planetario si registra una perdita del solo valore economico per l'industria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per anno. In termini ambientali, esso è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, all'impoverimento delle comunità indigene e locali nonché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree. Inoltre, le attività illegali compromettono gli sforzi compiuti dagli operatori responsabili, poiché consentono la produzione e l'immissione sul mercato di legname a più basso costo: il legno illegale viene infatti venduto ad un prezzo del 7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in quanto non prevede, ad esempio, costi di rimboschimento o il pagamento di eventuali tasse e imposte.

6.1 Aspetti generali del Regolamento

Il Regolamento 995/2010 contrasta il commercio di legname e prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso tre indirizzi principali:

1. il divieto di immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e dei prodotti da esso derivati;
 2. l'obbligo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno di osservare la *due diligence* (dovuta diligenza);
 3. la possibilità che il legname e i prodotti derivati, una volta immessi sul mercato, possano essere venduti e/o trasformati prima di arrivare al consumatore finale mantenendo comunque la tracciabilità del materiale.
- Gli operatori economici (che nel Regolamento sono designati come commercianti) hanno infatti l'obbligo di tenere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti.

La “dovuta diligenza”, concetto nato negli anni '90 in USA, si definisce letteralmente come il “grado di cura che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si applica in modo diverso a diverse categorie di persone con gradi variabili di conoscenza e responsabilità”(Relazione del Senato Americano 97-123). Nel caso specifico essa prevede che gli operatori del settore debbano applicare adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato abusivamente, o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

6.2 Aspetti operativi del Regolamento

Gli elementi chiave del Sistema di *Due Diligence* sono:

- **informazione:** l'operatore deve avere e garantire l'accesso alle informazioni relative al legname e ai prodotti del legno, quali il Paese di origine, la quantità, i dati del fornitore, nonché alle informazioni relative all'osservanza della legislazione nazionale applicabile;
- **valutazione del rischio:** l'operatore deve valutare il rischio di trattare legname illegale nella sua catena di approvvigionamento, sulla base delle informazioni di cui sopra e deve applicare i criteri stabiliti nel Regolamento;
- **attenuazione del rischio:** qualora la valutazione indichi che sussista il rischio di presenza di legname illegale nella catena di approvvigionamento, esso può essere ridotto richiedendo al fornitore informazioni e controlli supplementari.

Il Regolamento prevede l'istituzione di organismi di monitoraggio riconosciuti dalla Commissione europea. Questi possono essere enti privati che forniranno agli operatori il proprio sistema di Due Diligence.

6.3 Campo di applicazione

Per capire a quali settori merceologici il Regolamento si rivolge bisogna considerare l'Allegato I al regolamento 995/2010, che riguarda una vasta gamma di prodotti del legno, compresi tronchi, la legna da ardere, fogli da impiallacciatura, cornici di legno, i prodotti di legno massello, legno per pavimenti, pannelli di legno (OSB, truciolare, compensato e MDF), pasta di cellulosa e carta. L'ambito di applicazione del Regolamento UE 995/2010 include anche "pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'esclusione di prodotti di legno derivanti dall'utilizzo di materia prima riciclata (per esempio rifiuti)". Il Regolamento non comprende, infine, i prodotti editoriali stampati (codice 49 della Nomenclatura combinata).

Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, un meccanismo europeo di accordi tra stati per assicurare la legalità degli approvvigionamenti di legname) o CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) sono considerati conformi ai requisiti del Regolamento.

6.4 Requisiti dei soggetti coinvolti


La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento UE n.995/2010 si applicano alle imprese che per prime immettono il legno ed i prodotti in legno sul mercato comunitario. Sono stati, inoltre, approntati specifici requisiti inerenti la tracciabilità dei prodotti che tutti gli altri attori della filiera dovranno soddisfare, prima della vendita al consumatore finale.

Il Regolamento UE n.995/2010 definisce quindi due soggetti specifici:

- **Operatore:** "una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati". Si tratta dei soggetti che immettono per primi sul mercato UE il legno ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione e sono quelli maggiormente coinvolti dall'applicazione del Regolamento.

● **Commerciante** (rivenditore): “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri”. I Commercianti devono in sintesi conservare le informazioni sul fornitore da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto in genere non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare e garantire la conformità al suddetto requisito. A questo riguardo il Regolamento richiede di conservare la suddetta documentazione per cinque anni ma solo fino all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi necessario fornire le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.

L’applicazione del Regolamento è sintetizzata nello Schema 1 dove viene raffigurato lo scenario di riferimento e i Soggetti coinvolti, partendo dai processi di produzione fino al consumatore finale.



Schema 1: Soggetti coinvolti

6.5 Sistema di Due Diligence

Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli operatori interessati all'applicazione del Regolamento dovranno essere in grado di garantire:

1. Accesso alle informazioni relative a:

- descrizione del prodotto e identificazione delle specie forestali utilizzate ;
- paese in cui è stata effettuata la raccolta del legname;
- quantità;
- fornitore;
- cliente;
- conformità con la normativa forestale vigente.

2. Procedure di valutazione del rischio intese a dimostrare la conformità alla normativa vigente (es. certificazioni, verifiche, licenze FLEGT). Tali procedure si baseranno su evidenze che riguardano:

- specie forestali a rischio di taglio illegale;
- paese o regione di provenienza (rischio di taglio illegale, eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell'ONU), conflitti armati ecc.);
- complessità della *Supply Chain* (catena di approvvigionamento).

3. Procedure di riduzione del rischio che si realizzano attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un'efficace diminuzione del rischio. Possono includere:

- informazioni aggiuntive;
- documenti aggiuntivi;
- verifiche da parte di enti terzi indipendenti.

Un Sistema di *Due Diligence* potrà essere messo a punto e implementato dalla singola impresa (Operatore) o in alternativa sarà possibile utilizzare un Sistema sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall'Unione Europea ("Organismo di monitoraggio" ovvero un Ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza).

Le regole che disciplinano l'operato degli organismi di monitoraggio sono fissate dal Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012.

Per i Commercianti, invece, il Regolamento non richiede di mettere a punto un sistema di *Due Diligence* ma di assicurare l'accesso alle informazioni richieste, che si traduce nell'obbligo di tracciabilità dell'attività svolta, e di conseguenza, del materiale legnoso commercializzato.

6.6 Sanzioni

A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento e designare un'Autorità Competente avente il compito di verificare la conformità al Regolamento stesso. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'art. 19 del Regolamento prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:

1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
2. sequestro del legno o dei prodotti derivati;
3. immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale.

Per conoscere la declinazione nazionale di questo quadro sanzionatorio è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.

Il 4 settembre 2013 è entrata in vigore la Legge delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi del Regolamento UE n. 995/2010, in cui sono individuate le sanzioni applicabili e ne vengono fissati i limiti:

- **sanzioni amministrative** fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato;
- **sanzioni penali** ammenda fino a Euro 150.000,00 e arresto fino a tre anni.

6.7 Conclusioni

Il Regolamento n.995/2010 del Parlamento e del Consiglio Europeo è diventato attuativo dal 3 Marzo 2013. Le imprese che utilizzano materie prime legnose devono pertanto confrontarsi con le richieste del Regolamento.

I “documenti di legalità” dovranno essere conservati per 5 anni e quindi i controlli potranno essere anche retroattivi.

I cosiddetti “commercianti” non hanno problemi ad applicare tale normativa, in quanto può bastare la documentazione fiscale già in uso, cosa diversa per gli “operatori” che devono applicare un vero e proprio sistema di Due Diligence.

Fino al momento in cui verranno riconosciuti ufficialmente gli Organismi di Monitoraggio, si consiglia agli “operatori” di cominciare ad applicare un sistema di Due Diligence, anche appoggiandosi agli organismi di monitoraggio in corso di riconoscimento e in tutti i casi allegare alle proprie fatture i primi documenti di legalità del proprio fornitore extra UE.

Il punto più critico di tutto il sistema disegnato dal Regolamento è quello della verifica di conformità alla legislazione applicabile nei paesi di origine. È importante assicurarsi di poter tenere sotto controllo questo aspetto per tutti i paesi in cui si opera (tenendo conto che la tracciabilità non si ferma al paese da cui si importa un prodotto, ma deve risalire al paese di provenienza del legname di cui è composto).

Questa normativa si applica anche a tutti quegli operatori del settore pallet che immettono nell’Unione Europea (Italia) pallet o semilavorato provenienti da paesi extra europei (frequentemente Ucraina), i quali pertanto devono adottare un sistema di *Due Diligence* che permetta di ridurre ad un rischio trascurabile la possibilità che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato comunitario siano di provenienza illegale.